



COMUNE DI CIVITALUPARELLA

Prov. di Chieti

COD. FISC. 81002250694

PART. I.V.A. 01312420696

Prot. n.2318/2026

N° Reg. Pubb. 147/2026

ORDINANZA N. 5 DEL 23-07-2026

Oggetto: DIVIETO DI UTILIZZO DELL'ACQUA EROGATA DAL SERVIZIO IDRICO GESTITO DA SASI S.P.A. PER USI DIVERSI DA QUELLI IGIENICO-ALIMENTARI.

IL SINDACO

PREMESSO:

- che l'art. 50, comma 5, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico degli Enti Locali) attribuisce al Sindaco, quale rappresentante della comunità locale, il potere di adottare ordinanze contingibili e urgenti in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale;
- l'art. 15 del D. Lgs. 23 febbraio 2023, n. 18 (di attuazione della direttiva UE 2020/2184 sulla qualità delle acque destinate al consumo umano) disciplina i provvedimenti correttivi e le limitazioni d'uso delle acque, prevedendo che il Sindaco, su proposta dell'Azienda Sanitaria Locale, possa adottare provvedimenti cautelativi a tutela della salute pubblica, compresi divieti e limitazioni d'uso dell'acqua, proporzionati al rischio per la popolazione esposta;

CONSIDERATO:

- che a seguito delle attuali condizioni climatiche caratterizzate da scarsità di precipitazioni e temperature elevate, le risorse idriche destinate al servizio di distribuzione gestito da Sasi S.p.A. risultano significativamente ridotte, con conseguente criticità nell'approvvigionamento idrico a favore della popolazione residente;
- che l'attuale disponibilità della risorsa idrica risulta insufficiente a garantire contemporaneamente l'uso potabile e gli usi secondari (quali irrigazione di orti e giardini, lavaggio di aree esterne, automezzi e simili), rendendo necessaria l'adozione di misure immediate a tutela del prioritario fabbisogno idropotabile della cittadinanza;

RILEVATO:

- che la presente situazione integra i presupposti della contingibilità intesa come impossibilità di fronteggiare tempestivamente ed efficacemente la situazione con gli strumenti ordinari e dell'urgenza consistente nella necessità indifferibile di garantire la disponibilità di acqua potabile alla popolazione;
- il permanere della condizione di scarsità idrica espone la collettività a un concreto pericolo per l'igiene e la salute pubblica che impone l'emanazione di un provvedimento immediato a carattere temporaneo nelle more del ripristino delle normali condizioni di fornitura;

RITENUTO pertanto necessario e urgente provvedere, in via contingibile, alla limitazione dell'uso dell'acqua erogata dal servizio idrico gestito da Sasi S.p.A., limitandone l'impiego ai soli usi igienico-alimentari essenziali, al fine di garantire il regolare approvvigionamento idropotabile;

VISTI:

- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;
- il D. Lgs. 23 febbraio 2023, n. 18;
- lo Statuto Comunale;

ORDINA:

- 1) **È fatto divieto**, su tutto il territorio del Comune di Civitaluparella, di utilizzare l'acqua erogata dal servizio idrico gestito da Sasi S.p.A. per usi diversi da quelli igienico-alimentari e in particolare per:
 - l'irrigazione e l'annaffiatura di orti, giardini, aree verdi e colture di qualsiasi genere;
 - il lavaggio di piazzali, cortili, aree esterne e marciapiedi;



COMUNE DI CIVITALUPARELLA

Prov. di Chieti

COD. FISC. 81002250694

PART. I.V.A. 01312420696

- il lavaggio di autoveicoli, motoveicoli e mezzi in genere, salvo attività autorizzate che utilizzino impianti dedicati con ricircolo dell'acqua;
 - il riempimento di piscine, vasche da giardino, fontane ornamentali e simili;
 - qualsiasi altro uso non strettamente connesso al consumo umano, alla preparazione di alimenti e all'igiene personale e domestica essenziale;
- 2) L'uso dell'acqua erogata dal servizio idrico gestito da Sasi S.p.A. è consentito per:
- il consumo umano diretto (bere, cucinare, preparare cibi e bevande);
 - l'igiene personale e la pulizia della persona;
 - l'igiene domestica essenziale (pulizia della casa, lavaggio stoviglie e biancheria), con l'invito ad un utilizzo comunque parsimonioso e razionale della risorsa;
- 3) Le disposizioni di cui alla presente ordinanza hanno efficacia con la pubblicazione e si applicano a tutte le utenze domestiche e non domestiche, pubbliche e private, allacciate alla rete idrica gestita da Sasi S.p.A.;
- 4) La presente ordinanza ha carattere temporaneo e provvisorio e **mantiene efficacia sino al 30 settembre 2026**, fatta salva la possibilità di revoca anticipata o di proroga motivata in relazione all'evolversi della situazione.

ORDINA altresì:

- Che i prelievi di acqua dalla rete idrica siano consentiti esclusivamente per normali usi domestici, ovvero per tutte le attività regolarmente autorizzate, le quali necessitano dell'uso dell'acqua potabile;
- Che si faccia un uso parsimonioso della risorsa idrica, evitando al massimo gli sprechi.

Sono esclusi dal presente atto gli annaffiamenti dei giardini pubblici, parchi ad uso pubblico e le aree cimiteriali, qualora l'organizzazione del servizio non consenta l'annaffiamento in orario notturno.

Sono esclusi dagli obblighi della presente ordinanza i prelievi di acqua dalla rete idrica potabile per i servizi pubblici e di igiene urbana, nonché i soggetti economici che impieghino l'acqua quale elemento indispensabile per la propria attività.

Sono revocati tutti i provvedimenti in contrasto con la presente disposizione.

DISPONE inoltre che la presente ordinanza venga pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune e sul sito web istituzionale, nonché diffusa con ogni ulteriore mezzo ritenuto idoneo (manifesti, social media, comunicati stampa) per garantirne la massima conoscibilità da parte della cittadinanza.

SANZIONI: ai sensi dell'art. 7-bis del D. Lgs. n. 267/2000, la violazione delle disposizioni contenute nella presente ordinanza comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00 fatta salva l'applicazione di ulteriori sanzioni previste da norme vigenti e, nei casi più gravi, la segnalazione all'Autorità Giudiziaria.

AVVERTE che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo – Sede di L'Aquila, entro 60 giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.



IL SINDACO
F.TO DIANA PESCHI